

Rivista dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo.

Homepage: [www.aisg.it](http://www.aisg.it)

*Direttore / Editor*

Mauro Perani:

[mauro.perani@unibo.it](mailto:mauro.perani@unibo.it)

*Segreteria di redazione / Editorial Office*

Enrica Sagradini

[segreteria.aisg@unibo.it](mailto:segreteria.aisg@unibo.it)

Tel. +39 0544 936783

*Impaginazione / Editing*

Elena Lolli: [elena.lolli@studio.unibo.it](mailto:elena.lolli@studio.unibo.it)

Sofia Locatelli: [sofia.locatelli@studio.unibo.it](mailto:sofia.locatelli@studio.unibo.it)

*Revision of English Summaries*

Tsipora Rakhovskaya: [tsipora3@gmail.com](mailto:tsipora3@gmail.com)

*Sede di redazione*

Dipartimento di Beni Culturali

Università di Bologna,

sede di Ravenna,

via degli Ariani 1,

I-48121 Ravenna (RA)

Tel. +39 0544 936783.

*Gli articoli sono sottoposti a peer review tramite blind refereeing.*

*I libri per recensione vanno inviati alla redazione.*

*Comitato scientifico*

Malachi Beit-Arié (The Hebrew University, Jerusalem), Gabriele Boccaccini (University of Michigan, USA), Giulio Busi (Freie Universität, Berlin), Saverio Campanini (Università di Bologna), Bernard Coopermann (University of Maryland, USA), Martin Goodman (Oxford University), Pier Cesare Ioly Zorattini (Università di Udine), Valerio Marchetti (Università di Bologna), Mauro Perani (Università di Bologna), Paolo Sacchi (Università di Torino), Colette Sirat (La Sorbonne, Paris), Günter Stemberger (Universität Wien), Giuliano Tamani (Università di Venezia), Lucio Troiani (Università di Pavia), Ida Zatelli (Università di Firenze).

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 6119 del 18.6.1992, direttore responsabile:

Mauro Perani.

Casa Editrice Giuntina.

ABC Tipografia, Sesto Fiorentino (FI).

Proprietà della testata: AISG.

3 *In memoriam* - Bruno Chiesa, di MAURO PERANI, CORRADO MARTONE e GIULIO BUSI.

13 **L'EBRAISTA CRISTIANO FEDERICO FREGOSO E L'ISCRIZIONE EBRAICA DEL 1533 NELLA CHIESA DI CASTEL D'ALFIOLO A GUBBIO**

Workshop svoltosi a Ravenna il 26 giugno 2015, a cura di Mauro Perani.

15 GUILLAUME ALONGE, *Federico Fregoso nella crisi religiosa del Cinquecento*.

25 LAURA D'ANDREA, *Cenni storici su Castel d'Alfiolo*.

29 SAVERIO CAMPANINI, *Utriusque linguae egregie peritus et prudens. Federico Fregoso cardinale ebraista e l'identità del suo familiaris ebreo «grandissimo cabalista»*.

45 MAURO PERANI, *Federico Fregoso e la più antica iscrizione ebraica di un umanista cristiano a Gubbio (ca. 1533). Esame paleografico e comparativo*.

77 Apparato iconografico

145 **STUDI PER LA STORIA DEGLI EBREI A LUGO**

147 MAURO PERANI, *Fra Filippo Maria Perruzzotti censore a Lugo e l'espurgazione nel 1765 di un testo ritenuto anticristiano*.

165 ELENA LOLLI, *Il tragico decesso di due rabbini lughesi nel 1666: Šelomoh Fano e Yosef Yahyah*.

179 GIANMARCO SINISI, *L'elogio funebre di Samuele Portaleone in morte di Menaḥem Azaria Fano*.

215 **ALTRI STUDI**

217 SHLOMO SIMONSOHN, *Jewish Italy: The Melting Pot of Mediterranean Jews*.

229 LIDIA BENINI - MAURO PERANI, *Censimento e catalogo delle lucerne funerarie ebraiche di epoca tardo romana conservate in Italia*.

329 AARON AHREND, *Scribal Additions to Textual Witnesses of Rashi's Commentary to Tractate Sukkah*.

341 LEOR JACOBI, *The jewish bookbinders of Girona*.

349 LEOR JACOBI, *Appeals to authority: latin and hebrew drafts on a Girona Bookbinding fragment*.

361 ANTONIO SPAGNUOLO, *Storia e poesia in 25 epitaffi dell'antico cimitero ebraico del Lido a Venezia*.

407 GABRIELE FABBRICI - MAURO PERANI, *I capitoli di un banco di prestito ebraico a Nonantola del tardo XVI secolo*.

425 CHIARA BENINI, *Leone Modena e la sua versione di parti dell'Orlando Furioso dell'Ariosto. Per una nuova ricerca su testi e contesto*.

431 DILETTA BIAGINI, *Gli ebrei di Modena durante la peste e quelli espulsi da Mantova nel 1630*.

439 SILVANA GRECO, *Heresy, Apostasy and the beginnings of Social Philosophy Moses Dobruska Reconsidered*.

465 SOFIA LOCATELLI, *Cinque ketubbot inedite della Biblioteca Comunale "Luciano Benincasa" di Ancona*.

471 ALEX BORGHI, *L'organo in sinagoga. Conflitti giuridici e culturali nell'Ebraismo del XIX secolo*.

481 **RECENSIONI**



**Materia giudaica**  
Rivista dell'associazione italiana  
per lo studio del giudaismo  
XX-XXI (2015-2016)



Giuntina

I CAPITOLI DI UN BANCO DI PRESTITO EBRAICO A NONANTOLA  
DEL TARDO XVI SECOLO

Fino a qualche tempo fa si sapeva dell'esistenza di un Banco di prestito a Nonantola, ma non si conosceva, e nemmeno si era in possesso, di alcun documento relativo a questa presenza, che la documentasse in maniera certa. Anni fa un antiquario propose la vendita del documento che qui si pubblica, ma purtroppo l'acquisizione da parte del Comune di Nonantola non ebbe buon esito. In questa sede, si pubblica per la prima volta il documento.

A Nonantola negli anni Ottanta del secolo scorso è stata scoperta presso l'Archivio Comunale e la Biblioteca dell'Abbazia una interessante e importante collezione di frammenti di manoscritti ebraici medievali che, secondo un uso ben noto, erano stati riuniti come legature di registri e di libri, e che un illuminato e ignoto bibliotecario, probabilmente fra tardo Ottocento e primo Novecento, ha fatto distaccare, conservandoli in apposite cartelle. Alla loro catalogazione e descrizione ha dedicato un volume, pubblicato nel 1991, uno degli autori del presente studio.<sup>1</sup>

*Il rapporto tra ebrei ed Estensi tra basso medioevo ed età moderna (secoli XV-XVII)*

Gli studiosi che si sono occupati del rapporto tra la Casa d'Este e le comunità ebraiche che si stanziarono nei loro Stati, sono concordi

nell'affermare che tale rapporto è stato quasi sempre improntato ad una tolleranza e ad una benevolenza che raramente ebbero riscontri in Italia o nel resto dell'Europa.<sup>2</sup> Nel loro Ducato, prima della devoluzione a Ferrara, fino al 1598, e in seguito nel nuovo Ducato di Modena e Reggio, gli Estensi crearono un clima particolarmente fecondo, tale da costituire un forte richiamo per centinaia di ebrei in quella che era – secondo un'espressione di Attilio Milano – una sicura “terra di rifugio”.

Parimenti acquisita è la motivazione di questa tollerante benevolenza, non ispirata ad un astratto filantropismo per le condizioni in cui si trovavano a vivere gli ebrei, ma piuttosto dovuta ad un sano pragmatismo basato su una fredda e realistica valutazione della *utilità* della presenza ebraica nello Stato. La presenza di nutrite schiere di ebrei, impegnate a organizzare e gestire linee di credito e commerciali sia con i cristiani sia con i correligionari sparsi nei vari Stati d'Italia e d'Europa, attraverso l'imposizione fiscale portava significative risorse alle sempre esauste casse estensi. Erano soprattutto le parecchie decine di banchi di prestito su pegno, a garantire la disponibilità nell'erogazione di crediti al minuto alle fasce socialmente ed economicamente più deboli della popolazione, costituendo in tan modo il più rilevante “utile” per gli Estensi.

<sup>1</sup> M. PERANI, *Frammenti di manoscritti e libri ebraici a Nonantola*, Comune di Nonantola - A. Ausilio editori, Nonantola-Padova 1992; si veda anche: ID., *Frammenti di manoscritti ebraici nell'Archivio della Partecipanza Agraria di Sant'Agata Bolognese appartenente all'antico territorio di Nonantola*, in «Quaderni della Bassa Modenese» 4 (1990), pp. 39-46. Inoltre: E. FREGNI e M. PERANI (curr.), *Vita e cultura ebraica nello stato estense*, Atti del 1° convegno internazionale di studi, Nonantola 15-17 mag-

gio 1992, Nonantola-Bologna 1993, nel quale sono contenuti gli studi: M. PERANI, *Frammenti di manoscritti ebraici nell'area modenese*, pp. 65-79 e ID., *Addenda e corrigenda a M. PERANI, Frammenti di manoscritti e libri ebraici a Nonantola*, Nonantola-Padova 1992, pp. 81-86.

<sup>2</sup> Si vedano al proposito almeno, A. BALLETTI, *Gli ebrei e gli Estensi*, Poligrafica emiliana, Reggio Emilia 1930; L. MARINI, *Lo Stato Estense*, in *Storia d'Italia*, vol. XVII, Einaudi, Torino 1979; A. MILA-

Questo sia direttamente, grazie alle entrate garantite dalle “tasse di concessione” che i singoli banchi dovevano periodicamente versare, sia indirettamente, per il positivo riflesso socio-economico proprio della loro attività di prestito. Per quanto condannato dalla gerarchia ecclesiastica e bollato con parole d’infamia dai predicatori minoriti, il prestito al consumo che gli ebrei erano in grado di garantire capillarmente, veniva incontro alle esigenze degli strati più deboli della società del tempo, e, volenti o nolenti, finiva con il surrogare l’intervento statale nel sostegno a una larga parte dei sudditi, sollevando così gli Estensi da un’onerosa attività assistenziale. Ecco dunque che la presenza ebraica costituiva per il Ducato estense un elemento prezioso. Paradossalmente, da un punto di vista dello Stato, l’ebreo prestatore finiva con l’acquistare quasi il ruolo di un elemento “stabilizzante” in una società in cui la povertà costituiva un grave problema, per nulla marginale.

Gli ebrei erano considerati dalla popolazione del Ducato quasi una *longa manus* del potere e del governo marchionale (poi ducale) estense, al punto che essi proprio per questo divenivano normalmente bersaglio di coloro che osteggiavano il potere estense, ogni qualvolta sorgevano tumulti o sommosse contro la Casa d’Este. Tumulti e sommosse in cui, tuttavia, questa motivazione non era mai la sola, poiché la violenza anti-ebraica era sempre alimentata da componenti di antiggiudaismo religioso. Nell’ottica di questa *utilità* per lo Stato, va dunque letta la mappa dei banchi ebraici estensi, che si configura secondo uno schema ad altissima densità.

Certo, il rapporto tra cristiani ed ebrei rimase pur sempre difficile e scabroso, condizionato da quel latente antiggiudaismo di matrice religiosa che permeava largamente la società del tempo.<sup>3</sup> Antiggiudaismo che si esplicitava e si esprimeva anche nella creazione di figure simboliche archetipiche, reali e metaforiche: l’ebreo

che del denaro faceva l’unica ragione di vita, l’ebreo avido e assetato del sangue dei cristiani che avevano la sventura di doversi rivolgere a lui, l’ebreo intento a commettere atroci “omicidi rituali”, dei quali il caso del ‘Beato’ Simonino da Trento, del 1475, è paradigmatico.<sup>4</sup>

Si è ricordato in precedenza come in taluni casi il legame degli ebrei con Casa d’Este fosse percepito dalle popolazioni soggette in modo ambiguo, quasi come se gli ebrei fossero una propaggine del governo dominante, della quale si doveva tentare di liberarsi. È il caso di quanto avvenne a Castelnuovo Garfagnana tra il novembre e il dicembre del 1482, allorché si sparse la notizia della morte di Ercole I d’Este. Immediatamente il banco ebraico venne saccheggiato e devastato. L’avvenimento, certamente assai grave, fu oggetto di un’attenta indagine sia da parte delle autorità estensi che da parte delle magistrature fiorentine e lucchesi. Tanto i Dieci di Balìa di Firenze quanto gli Anziani di Lucca avanzarono l’ipotesi che il moto antiebraico avesse una precisa valenza politica: dovesse, cioè, essere letto come una dimostrazione antiestense, più che come un’esplosione di antiggiudaismo contro i mercanti ebrei garfagnini.<sup>5</sup> L’ipotesi, ricordata da Michele Luzzati in un suo pregevole saggio, è assai interessante.

Comunque, sembra opportuno ricordare un’altra possibile componente di quegli avvenimenti, sottolineata dallo stesso Luzzati: la violenza della spoliazione letta come una forma di *saccheggio rituale*, nel quale il popolo si riappropriava di quanto riteneva essergli stato direttamente o indirettamente sottratto dal defunto nella sua duplice veste di Signore dello Stato e di protettore degli ebrei.

Quella del “saccomanno” o “saccheggio rituale” era una pratica non circoscritta ai secoli del basso medioevo o della prima età moderna e limitato ai soli ebrei, ma, al contrario, assai più esteso sia in senso cronologico che sociale. L’uso

NO, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1960; S.M. BONDONI e G. BUSI (curr.), *Cultura ebraica in Emilia-Romagna*, Luisè Editore, Rimini 1987, nonché i saggi contenuti in *Arte e cultura ebraiche in Emilia-Romagna*, Milano 1989.

<sup>3</sup> Si rimanda a L. POLIAKOV, *Storia dell’antisemitismo*, voll 1-5, Bur, Firenze 1974-1994; J. BARROMI, *L’antisemitismo moderno*, Genova 1998; A. LEWIS,

*Semiti e antisemiti*, Bologna 1990; C. MANNUCCI, *L’odio antico. L’antisemitismo cristiano e le sue radici*, Milano 1993; G. LUZZATTO VOGHERA, *Antisemitismo*, Milano 1997.

<sup>4</sup> D. QUAGLIONI, *Il processo di Trento del 1475 in M. LUZZATI (cur.), L’Inquisizione e gli ebrei in Italia*, Bologna 1994, pp. 19-34.

<sup>5</sup> M. LUZZATI, *Il banco ebraico di Castelnuovo di*

di spogliare, saccheggiandolo, il cadavere di un vescovo, di un cardinale o di un papa defunto e di rubarne i beni oppure di mettere a sacco i palazzi di papi e dei cardinali neo-eletti, era, già nel Quattrocento, assai antico, rimontando, come ha illustrato R. Elze in un suo saggio,<sup>6</sup> ai primi tempi del Cristianesimo.

Il diritto di spoglio (*jus spoliū*), diffusosi dall'ambito ecclesiastico a quello laico-signorile, e che le folle dei saccheggiatori ritenevano di poter liberamente esercitare, era invece decisamente respinto, seppure di fatto tollerato, dalle autorità civili ed ecclesiastiche.<sup>7</sup> Era quasi nella logica delle cose che queste periodiche esplosioni di aggressività, a cui la generale confusione ed esultanza assicurava quasi sempre l'impunità, ricadessero sugli ebrei, considerati come bersagli sostitutivi del potere signorile o, in taluni casi, papale. Sono numerosissimi ed estesi a buona parte della penisola i casi documentabili.<sup>8</sup>

La pretesa dichiarata dai saccheggiatori di esercitare un diritto consuetudinario, radicato e transitorio al tempo stesso, connesso ad una situazione del tutto eccezionale, ispirava gesti e comportamenti in cui Carlo Ginzburg ha riconosciuto una componente rituale e simbolica, non riconducibile alla pura e semplice attività di spoliazione. In altre parole, una forma di rivalsa più o meno simbolica nei confronti di chi era arrivato al potere:

... Violenze contro bersagli definiti, in gran parte tollerate dall'autorità, ... configuravano situazioni ovviamente non identificabili col caos o con l'anonimia. Nell'affermazione violenta del diritto di saccheggio ... affioravano di colpo valori e tensioni latenti nei periodi di normalità, e perciò generalmente sottratti alla documentazione ...<sup>9</sup>

Ma ritorniamo al rapporto degli Estensi con gli ebrei, come si è rilevato, improntato ad una pragmatica razionalità. Nel 1492, dopo la loro cacciata dalla Spagna, Ferrara favorì l'immigrazione degli ebrei sefarditi. Molto si è scritto

ed anche favoleggiato su questo fatto, arrivando a descrivere l'arrivo degli ebrei spagnoli quasi come una massiccia, per quanto pacifica, "invasione". Nulla di più inesatto, come altrettanto erroneo è il pensare ad un conseguente apporto economico esteso e consistente, che invece pare essere stato abbastanza modesto.

Ciò che invece risultò radicalmente nuovo, quasi "rivoluzionario", fu il valore politico-culturale del decreto di tolleranza con cui Ercole I aprì le porte del suo Stato agli ebrei: il primo atto, come nota Giuseppina Muzzarelli, di una serie coerente di atteggiamenti improntati alla disponibilità sia ad accogliere mercanti ed artigiani, sia a consentire il libero manifestarsi della religione dei figli di Abramo e di Israele.<sup>10</sup>

Nel volgere di pochi decenni la "terra di rifugio" di Ferrara divenne il più sicuro "porto" d'Italia per gli ebrei: una città in cui l'ebraismo poteva ricostruire le proprie basi culturali, riacquisire quell'identità e quella sicurezza altrove gravemente minacciati o compromessi. In queste condizioni le numerose comunità poterono radicarsi e prosperare, mantenendo però salda la propria identità e tenendo fede a quanto disse il patriarca Abramo al popolo cananeo: «Sono forestiero e residente fra voi» (Gen. 23,4). In questa frase è racchiusa la peculiarità delle comunità ebraiche nel corso di tutta la loro storia: l'ebreo è "residente" in quanto partecipa negli sforzi per il bene della società, ma al tempo stesso è "straniero" perché la sua partecipazione alla vita comune non lo porta a nessuna rinuncia alla sua peculiarità religiosa.

È la perdita dell'identità storico-religiosa che paventavano gli anziani della comunità ebraica di Reggio Emilia quando nel 1797 di fronte all'imminente abbattimento delle porte del ghetto che avrebbe significato per tutti il rientrare a pieno titolo nel consesso della società civile, senza più discriminazioni, ebbero non pochi timori e perplessità di fronte a cambiamenti che potevano indurre a troppo facili entusiasmi e, appunto, alla perdita della coesione interna

Garfagnana, in E. FREGNI e M. PERANI (curr.), *Vita e cultura ebraica nello Stato Estense*, Bologna 1993, pp. 215-233.

<sup>6</sup> R. ELZE, "Sic transit gloria mundi": la morte del papa nel Medioevo, in *Annali dell'Istituto Storico italo-germanico di Trento*, III (1977), pp. 23-41.

<sup>7</sup> C. GINZBURG (cur.), *Saccheggi rituali. Premesse a una ricerca in corso*, in «Quaderni storici» 65 (1987), pp. 615-636.

<sup>8</sup> GINZBURG, cit., *passim*.

<sup>9</sup> GINZBURG, cit., p. 631.

<sup>10</sup> M.G. MUZZARELLI, *Ferrara, ovvero un porto*

che aveva consentito di mantenere intatta per secoli la propria identità.<sup>11</sup>

Ritornando alla politica interna estense in materia ebraica tra la fine Quattrocento e la prima metà del Cinquecento, la libera espressione della loro fede, permessa da Ercole e dai suoi successori agli ebrei e il favore loro accordato sul versante economico, fra cui l'apertura di banchi di prestito, furono costanti e non conobbero curve discendenti: decine e decine di concessioni *pro bonum et utilitatem Domini et Communitatis nostrae* e per *aportar commodo alli nostri sudditi* ce lo confermano.

Dov'erano questi ebrei, in quali località erano stanziati e operavano? Un registro del 1589, in cui sono annotate le somme dovute dai banchi ebraici alla Camera Ducale, riporta ben 27 località ove questi si trovano, per un totale di 32 banchi, in alcune essendovene anche più di uno. Infatti, nelle città più importanti i banchi era diversi: come a Ferrara in cui vengono citati quattro, ossia quello "da i carri", "da riva", "dei sabbioni" e "da Po", mentre a Modena se ne contano tre: quello "de i servi", "di San Gregorio" e un terzo non meglio indicato.<sup>12</sup>

L'elenco delle località in cui viene registrata una presenza ebraica è assai interessante e riporta ben 30 borghi e cittadine. Successive ricerche<sup>13</sup> hanno permesso di ampliare ulteriormente il numero degli insediamenti ebraici negli Stati Estensi. Allo stato attuale risultano queste località:

*Provincia di Modena:* Carpi, Finale Emilia, Formigine, Marano sul Panaro, Mirandola, Modena, Nonantola, Sassuolo, San Felice sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola (più Castelfranco Emilia, allora nel territorio bolognese).

*Provincia di Brescello:* Castellarano, Castelnuovo di Sotto, Correggio, Fabbri, Gual-

tieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio, Novellara, Poviglio, Reggio Emilia, Reggiolo, Rolo, Rossena, Rubiera, San Martino in Rio, Scandiano, Reggio Emilia.

*Provincia di Ferrara:* Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Consandolo, Ferrara, Massa Fiscaglia, Portomaggiore, Stellata di Bondeno.

*Provincia di Bologna:* Pieve di Cento.

*Provincia di Rovigo:* Ariano nel Polesine, Melara.

*Romagna Estense:* Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massalombarda, S. Agata.

*Altre località:* Crispino (Crespellano?), San Polo (San Polo d'Enza?).

Si tratta di un nutrito elenco di località in cui gli ebrei si insediarono, vissero e operarono in un arco di tempo che va dal Tardo Duecento all'Ottocento.<sup>14</sup> Come si vede, per la Provincia di Modena compare Nonantola, ma fino ad ora non si conosceva la condotta concessa dai Duchi d'Este agli ebrei per l'attività del prestito in questa città.

In gran parte di questi luoghi il prestito su pegno non fu l'unica attività svolta dagli ebrei. Consapevoli che questo non avrebbe loro assicurato per sempre un sufficiente spazio di crescita, essi, come scrive il Balletti:

... si volsero dunque a più alte e più sicure fonti della ricchezza, all'industria e al commercio, dalle più abbiette de' cenci a quelle più rispettate della seta, e valendosi della pertinacia propria della razza, riuscirono a poco a poco a rendersene padroni, potentemente aiutati dal sistema economico che si andava instaurando in Europa: il protezionismo ... Pochi furono i rami d'industria non tentati dagli Ebrei negli Stati Estensi ...<sup>15</sup>

Ritorniamo all'elenco summenzionato delle località d'insediamento ebraico. Un così ele-

*placido e sicuro tra XV e XVI secolo*, in E. FREGNI e M. PERANI (curr.), *Vita e cultura ebraica nello Stato Estense*, cit., pp. 235-257.

<sup>11</sup> G. FABBRICI, *Atteggiamenti antiebraici a Correggio tra il 1797 e il 1799*, in «Strenna del Pio Istituto Artigianelli», 1997, pp. 70-75 e 1998, pp. 34-40.

<sup>12</sup> Archivio di Stato di Modena, Archivio per materie, Banchi e banchieri, b. 1.

<sup>13</sup> BONDONI - BUSI (curr.), *Cultura ebraica in Emilia-Romagna*, cit., pp. 23-113 e 597-614.

<sup>14</sup> *Ibid.*; per Ferrara si veda anche V. COLORNI, *Ebrei in Ferrara nei secoli XIII e XIV*, in *Miscellanea di studi in memoria di Dario Disegni*, Torino 1969 (estratto).

<sup>15</sup> BALLETTI, *Gli ebrei e gli Estensi*, cit., pp. 161-162.

vato numero di centri, anche se considerato al di fuori di ogni griglia temporale, colpisce per il numero delle località in cui gli ebrei si stanziarono ed operarono, trovando in esse condizioni di vita positive, come quelle garantite dalla politica di benevolenza perseguita dagli Estensi.

Non pochi, poi furono gli ebrei che ebbero intensi rapporti personali con dinasti di casa d'Este.

Per tutto il XV e il XVI secolo, infatti, gli Estensi seppero resistere a tutte le pressioni, particolarmente accentuatesi dopo la promulgazione della bolla pontificia *Cum nimis absurdum* che nel 1555 imponeva l'istituzione dei ghetti in tutta la penisola.<sup>16</sup> Se nel 1558 il cardinale Michele Ghisleri – il futuro papa Pio V che nel febbraio 1569 avrebbe promulgato la bolla *Hebraeorum gens* nella quale la definitiva condanna degli ebrei era fatta risalire alla loro immoralità e dalla pratica di arti divinatorie e magiche – aveva sollecitato Alfonso II a *smorbare* lo Stato dai marrani, lo stesso Alfonso non solo non seguì il suggerimento, ma il 24 dicembre 1559 confermò le concessioni fatte ad ebrei spagnoli e portoghesi.

Nonostante le grandi trasformazioni, in senso negativo e restrittivo, che si andavano attuando nei confronti degli ebrei nel resto dell'Italia, gli Estensi, in particolare Ercole II e Alfonso II, seppure a fatica, riuscirono a mantenere inalterata la loro politica di favore, pur essendo certamente consapevoli che difficilmente avrebbero potuto resistere a lungo alle crescenti pressioni dei romani pontefici. Fino alla penosa conclusione della signoria ferrarese nel 1598, i Duchi d'Este riuscirono a mantenere inalterato il proficuo rapporto instaurato con la minoranza ebraica.

Un rapporto che, come abbiamo visto parlando del "saccomanno" del banco di Castelnuovo Garfagnana, si doveva pur sempre confrontare con il clima di latente antigioiudaismo che in settori sempre più ampi e importanti della società cristiana del tempo, avversi alla presenza ebraica, si andava radicando e manifestando. Settori che oramai non coincidevano più con le sole frange più emarginate della popolazione,

quelle più facilmente suggestionabili dalle abili parole di predicatori e arruffapopoli che nell'ebraico vedevano e rappresentavano l'incarnazione di tutti i mali.

In questa prospettiva mi sembra che venga ad acquisire una grande importanza, per la forte carica simbolica, quanto accaduto il 25 dicembre 1586 a Bagnacavallo, allorché alcuni «scellerati, immascherati, travestiti con barbe posticce et armati» misero a sacco il locale banco.

Quale fosse la politica ebraica di Ercole II lo si vide non solo all'epoca della seconda ondata immigratoria di ebrei sefarditi, ma anche dopo la promulgazione della già ricordata Bolla *Cum nimis absurdum*. Nel settembre 1555 un giurista, Gherardo Mazzoli, proponeva al Consiglio degli Anziani di Reggio Emilia di vietare ai numerosi ebrei che si apprestavano a trasferirsi colà dagli Stati pontifici l'acquisto di beni immobili in città e nel forese, per evitare che la loro nuova posizione creasse degli *schiaui cristiani*.

Ritengo utile proporre alcuni dei passi più significativi nella versione che già ne diede il Balletti:

... Da costoro [cioè dagli ebrei], come nimici della fede cristiana non v'è d'aspettarsi altro che male, e quanti più saranno, e tanto maggiore ne sarà la peste in questa città, poiché quando molti infetti accorrono in un luogo, vi si fa di giorno in giorno più spesso il contagio. 'Morbida facta pecus totum corrumpit ovile'. Gli Ebrei non si affanno mai bene coi Cristiani; anzi gran pregiudizio arreca alla nostra fede il convivere con essi. Divenuti oggi ricchissimi per aver succhiato il sangue dei nostri cittadini e de' villani, cercano di comprar case in città e chiesero anche di poter acquistare poderi. Onde col tempo succederà ch'essi comanderanno ai mezzadri e lavoranti cristiani, ed avranno quasi degli schiaui cristiani, contro ogni diritto...<sup>17</sup>

Un vero repertorio di tutti i luoghi comuni e degli stereotipi antigioiudaici del Cinquecento.

La proposta del Mazzoli venne accolta e il Consiglio deliberò in merito il 6 settembre 1555. Tuttavia lo Stato avocò a sé la decisione finale, ribaltando la deliberazione comunale e concedendo agli ebrei di poter acquistare beni

<sup>16</sup> MILANO, *Storia degli ebrei*, cit., pp. 244-262.

<sup>17</sup> BALLETTI, *Gli ebrei e gli Estensi*, cit., pp. 158-160.

immobili pagando però una speciale tassa detta 'ricognizione'.<sup>18</sup>

Nei primi decenni della Controriforma la posizione degli Este fu inequivocabilmente favorevole agli ebrei: anche in nome di un'orgogliosa riaffermazione di piena autonomia dello Stato e di un meditato calcolo socio-economico, nei loro domini l'ingerenza della Chiesa in materia ebraica fu contenuta in limiti fisiologici. Certo, negli ultimi tempi prima della dolorosa e traumatica perdita di Ferrara, alcuni preoccupanti segnali avevano dimostrato come anche gli orgogliosi Estensi dovessero, talvolta, chinare il capo davanti a Roma, come nel 1583 quando Alfonso II consegnò all'Inquisizione romana alcuni ebrei marrani (che vennero poi mandati al rogo), accusati di avere circonciso degli ebrei battezzati, cioè dei cristiani.<sup>19</sup>

Il punto di svolta coincide con la perdita di Ferrara, che rappresentò non solo un deciso ridimensionamento "geografico" dello Stato,<sup>20</sup> ma, soprattutto, la diminuzione del prestigio della casata che ne limitava fortemente l'autonomia e l'effettivo spazio decisionale in tutti i settori della vita pubblica, non esclusa quindi anche la politica ebraica. Per quanto riguarda la posizione del governo estense nel corso del Seicento, l'impressione che se ne ricava è quella di una ritirata sensibile di fronte all'avanzata di quel clima di inasprimento nelle condizioni degli ebrei che ormai aleggiava in buona parte degli Stati italiani, al quale i Duchi ferraresi per secoli si erano felicemente e fortemente opposti. I tempi, tuttavia, erano ormai cambiati e l'antica benevolenza aveva dovuto cedere il passo a un atteggiamento più pragmaticamente in linea con il sentimento comune.

Il giro di vite imposto dopo il 1620 colpì duramente la vita culturale delle comunità. Agli

ebrei venne impedito, di fatto, il tenere scuola tanto a correligionari quanto a cristiani.<sup>21</sup> Anche la distruzione fisica della cultura e delle tradizioni ebraiche conobbero una virulenza mai prima d'allora registrata. A Modena tra la fine degli anni Trenta e gli anni Quaranta del Seicento l'attività censoria della gerarchia ecclesiastica raggiunse un picco altissimo, che coincide con il culmine del reimpiego di frammenti ebraici come copertine di registri giudiziari o commerciali cristiani. Dal 1627 e per oltre un ventennio Fra Giacomo Tinti da Lodi fu l'Inquisitore Generale modenese, protagonista assoluto nel sequestro e nella distruzione dei libri ebraici.<sup>22</sup> Suo fida-tissimo braccio destro era l'ebreo convertito di Correggio Camillo Jaghel. Tale solerzia, unita a quella dei successori, ha fatto sì che Modena sia oggi considerato il più grande giacimento di manoscritti ebraici riutilizzati come legature che esista al mondo: sono diverse migliaia quelli ad oggi censiti.<sup>23</sup>

## EDIZIONE DEL TESTO DEI CAPITOLI

### HERCOLE SECONDO

[1. r] di Ferrara, di Modona, di Reggio Duca 4° di Castro p(rim)o March(ese) d'Este, Prin(cipe) di\ Carpi, conte di Rovigo, di Gisors, et S(ignor) d(e)lle Provincie di Romagna, di Garfagnana\ e del Frignano, e di Comacchio, di Monte Arges etc. Perché noi desideramo che'l \ nostro comune et homini di Nonantola siano accomodati di tutto quello che per noi si\ possa. In virtù della presente nostra Patente, lettere, e Decreto, di certa scienza et animo\ deliberato, e de amplitudine della ducal nostra potestà.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 160.

<sup>19</sup> R. SEGRE, *La controriforma; espulsioni, conversioni, isolamento*, in *Gli ebrei in Italia*, I, Torino 1996, pp. 744-745.

<sup>20</sup> MARINI, cit., *passim*.

<sup>21</sup> A. DI LEONE LEONI, *La nazione ebraica spagnola e portoghese negli Stati Estensi*, Luisè editore, Rimini 1992, pp. 152-153.

<sup>22</sup> M. PERANI, *Confisca e censura di libri ebraici a Modena fra Cinque e Seicento*, in M. LUZZATI

(cur.), *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, Laterza, Bari 1994, pp. 287-319, dove l'autore corregge l'errata e consolidata lettura del cognome di *Gerolamo da Durallano* col corretto *Durazzano*.

<sup>23</sup> M. PERANI - S. CAMPANINI, *I frammenti ebraici di Modena. Archivio Storico Comunale*, Olschki, Firenze 1997. Sull'Inquisizione modenese e i risultati della sua attività, si vedano A. BIONDI, *Gli ebrei e l'inquisizione negli Stati Estensi*, in M. LUZZATI *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, cit., pp. 265-285.

Noi concedemo per anni\ privilegi futuri li quali s'intendono cominciare il di della Data di essi Capitoli\ a Emanuel de Davitt da Castel(let)to hebrei, e compagno e fatt(or)i e ministri et à chi da Lui\ havrà cagione, o vero saranno nominati gli infrascr(i)tti cap(ito)li come stanno di parola in \ parola, con gravezza del pagam(en)to che in essi si conterà, e con conditione che\ pendente il tempo di detti X anni, non si possi ponere né erigere altro Banco\ feneratitio in detto di Nonantola e suo distretto\.

Comandando agli off(icia)li di d(ett)o l(oc)o et a qualunque altra persona a cui p(er) te(nesse) che sotto pena\ della n(ost)ra e di sp(ecia)le e particolare altra et mag(a)ri d'essere imposta ad arbitrio inio\labilm(en)te osservino e facciamo osservare li d(ett)i cap(ito)li, e quanti in essi si contiene, senza alc(un)a\ ex(ceptio)ne di quel modo e forma che si ritrovano scritti di sotto, non obstante alcuni sta(ti)\ ordin(a)ti et altre provisioni disponenti incontrario alli q(ua)li quanto sia p(er) la co(n)tenenza \ delli p(redetti) infr(ascr)itti cap(ito)li espressam(en)te derogamo, e volemo che sia derog(a)to non altamente che se\ di loro fosse fatta in queste n(ost)re l(ette)re mentione et in fede di cui egli\ son fatte, registr(a)te\

Dato in Ferrara nella n(os)tra ducal fattoria nell'agosto 1550.\

1. In primis ch'essi hebrei e chi haverà ragione da loro, possino in la Terra di Nonantola\ e suo distretto comprare, havere, tenere, e possedere, e rendere, beni mobili, \ et immobili per sé e sua famiglia e fattori et etiam iure medio farsi dare in\ pagam(en)to beni immobili, e mobili per lor crediti con altre persone e tali beni\ ellapso Anno, vendere, e permutare, e di quelli disporre secondo meglio a\ loro posserà, concedendogli che possino loro, e ciascuno di loro, usare e godere ogni\ privilegio e Decreto concesso, o che si concederà in detto loco per ogni signore, così\ ecclesiastico, come secolare, come propriy originary della detta Terra di\ Nonantola, e per modo che possino mercanteggiare, traficare, e far Bottega\ di ogni cosa e mercantia gli parerà, così\ facultà da convenire, proseguire, etc,\ sorgere da tutti loro debitori, concedendogli possino tener hoprto et prato p(er) lor seppoltura\

2. Item che possino prestare e far prestare ogni dì eccetto li primi di della Pasqua, il dì\ di Natale, il dì del Corpo di Cristo, e da una

campana ad un'altra nisi dalla\ [1. v] S. V. o suoi officiali fussero richiesti seri costretti e comandatogli, non obstante\ Statuto, usanza, o costituzione fatta, o che se facesse in contrario a terrieri e\ forasteri per quella quantità che saranno in concordia con pegno mobile:\ Ma senza pegno secondo à lor hebrei parerà e per quello pretio e modo, e\ presto se accorderanno con la parte che toglierà gli danari impresto senza \ pegno intendendosi però che contra volontà loro non possino essere astretti\ à detta presta senza pegno, se non quanti à loro parerà, alli agli hebrei per\ presto un pegno sia dato dinari quattro per libra ogni mese, etiam quando \ tal mese non fosse compito e sia senza pegno o per li soldi rotti autem et da\ soldi dieci in grado se paghi a descretionem del prestatore.\

3. Item che gli detti hebrei e compagni o alcuno di loro non possano esser molestati da\ alcuno Potestade, Vicario, Giudice o Rettore Ecclesiastico, o secolare pena\ alcun debito civile, o criminale, etiam quando il si trovasse esser stato\ impegnato quache pegno per alcuno, etiam figliolo di famiglia tanti o,\ servitiali d'altari, e si trovasse chi dicesse tal pegno esser suo et a lui per\tenere possa quello tale in tali recuperarlo pagando lo capitale de li prò\ on merito del detto pegno, et aliter non contra gli quali hebrei o alcuno\ de loro, on da loro habenti cagione non se possa allegare, procedere, ne dire\ che sian stati di tal punto ragione, e ne constretta da ufficiale alcuno a mani\festare la persona o il nome del malfattore, e quello tale rescriba tal pegno\ privato sia tenuto dar buona segurtade de indemnità per nature del \ detto pegno agli preditti hebrei prima che ricerca detto pegno\

4. Item che durante il termino dello detto Banco sia fatta et administrata ragione\ in d(ett)o o Castello per ogni ufficiale a gli preditta hebrei contra ciascuna per\sona e debitor loro, facendogli ragioni sino strepito, e figura\ juditiy, sola facti veritate cognita remotis cavillationibus, così per lo\ prò, come per lo capitale loro, non obstante alcuno privilegio, legge e\ Decreto ordinario, o che se ordinasse, così per il passato, come per l'avvenire\ e così pensata, come non pensato che fosse in favore dalli lor debitori, et in\ pregiuditio d'essi ebrei, a libri de quali vacchette e scritture, sia data\ quella moderna fede se davà ad un instruum(en)to pub(bli)co rogato.

per pub(bli)co Notaro\ per ogni cosa se contenesse in detti libri e scritture, tenendo tamen di lor\ libri ben ordinati, a modo che fanno gli altri Banchiri hebrei in Ferrara e nel distretto vostro, ne li obs[tante] prescrizione, ne consuetudine altra excep\ [2. r] tione la quale se possesse opponere contra tali libri, vacchette o scritture e racor\di, e se per alcun lor debitore fossi opposto in iudicio la exceptione d'haver\ pagato agli detti hebrei, che tale exceptione sia admissa e provanda da detto\ debitore legitimam(en)te detta exceptioni in fra lo termini de quindici dè sia udito\ et à lui administrato ragione quanto comporta justitia, e passato il d(ett)o termino\ non ha più audito.\

5. Item che da ogni sententia diffinitiva et interlocutoria, laudo o arbitram(ent)o data, e\ dato in favore delli detti hebrei, o d'alcuno de loro in la d(ett)a terra di Nonantola\ fuora dalla quale non possino essere tratti contra la lor volontà per alc(un)o piato\ civile o criminale: ma se della detta sententia o laudo, o alcuna parte fusse\ o tenesse gravata debba all' hora V. S. costringere le parti a co(m)mettersi di quello\ se convenesse in la d(ett)a sentenza in arbitratori e comuni amici elletti e che se elleg\ gessero per le parti egualm(en)te gli quali debitori intra un mese dal detto compromesso\ siano tenuti de arbitrare, et in tutto decidere la d(ett)a questione, e se bisognasse refor\mare la d(ett)a sentenza terminandola di ragione solo, e procedendo sempre com' a loro \ parerà. Salvo sempre in lo procidere ogni favori delli detti ebrei, come si contie\ ni in li sopra anotati et infras(cri)tti cap(ito)li, dal qual arbitram(en)to non se possa più ap\ pella-re, querellare e dire di nullitate on adimandare reductione ad arbitrio de\ l'huomo da beni per alcuna delle dette parti, et in caso che li detti arbitratori fussero\ discordi in la d(ett)a decisione, comettere a consilio de savio non sospetto, e secondo gli\ preditti cap(ito)li terminari li dette discordie, secondo il detto consiglio de Savio\

6. Item che durante il tempo del d(ett)o banco, li detti hebrei o compagni e ciascun di loro\ siano exempti et immuni da ogni gravezza reali e personali e mixte Guardie\ e per an-garie, colte, o prestanze, o taioli excepto quella gravezza che toccasse\ alli detti hebrei per libra de loro extimo e non possino esser granati du-rante\ il detto tempo ad alcuna cosa, datio o gabella de bancu de prestì e bottega, e\ questo

s'intenda così se le dette granezze fussero messe ala Nonantola, come a\ Ferrara e suo distretto a Cristiani, o Giudei, o alcuni di loro per alcuni regi\mento offitiale, o Segnoria ecclesiastica, o temporali che reggessi in la d(ett)a Città\ o con-tà di Ferrara o in la d(ett)a terra di Nonantola etiaudio se lo advenesse per\ caso che la d(ett)a gravezza, o datio o gabella, o prestanza fusse messa per alcuno\ delli detti sollamente alli detti hebrei o compagni o altri de lor presto famigli o fattori\

7. Item che durante il detto termine de questo presto, li detti hebrei e compagni e cia-scuno de\ [2. v] loro, o sua famiglia, fattori, procuratori, e robbe mobili, et im(m)obili, di-nari e\ ragioni s'intenda in omne qualitate, e spetialiter conominate e speci\ ficate habbiano, e s'intendano d'havere tutte libero e sicuro sal-vo condotto e\ fidanza d' omne impedim(en)to et onerosità le potesse esser date et inferite a\ loro, o ciascun de loro cose beni per alcune cagioni et obligationi civili o\ criminali con ogni causa efi-cace, debita e che se richiede ad omne salvocon-dotto \ non possa fare interpretatione per alcuni Sig(no)ri Rettore et ufficiale e singulare\ perso-na ecclesias(ti)ca e temporale, altra ch' à pieno favore delli detti assignati in\ lo pre(se)nte salvo condotto e cap(ito)li da ogni huomo del mondo privilegiato o no si et in\ tal modo che quelli se contasse in lo pr(ese)nte capitolo, e lor robbe e beni, mobili\ et immobili e loro dinari siano sicuri, e non possino esser astratti tutti il d(ett)o\ tem-po per alcune ragioni et cagioni reale, o persona-le e mixte civile, o\ criminali, o aestatione o co-sa al mondo d'excogitare et exprimere se possa\ excepto malifatori e debita in la d(ett)a terra di Nonantola o del contado o loro\ guardie conten-te nel presenta capitolo durante il detto tempo del Banco.\

8. Item s'alli detti Manuelli del condam Davitt da Castelletto hebrei, figlioli e compagni \ prenominati, o ciascuno di loro finito il tempo della concessione, e non si [...] \ grandi a lor pia-cerà e ciascun di loro [piacerebbe avere] detto Banco andati\ [...] gli detti hebrei o companiy\ e loro famiglia e fattori di alcuni di loro debbano far altre cride\ in lo detto Castello intra sei me-si inanti il d(ett)o pezzamento di banco dinanti\ d'alcuni testimony e consoli del d(ett)o Castello, acciò si possano prendere d'uno\ altro presta-tore, in le quali si modifichi della lor partita e

serrata di Banco\ cioè, per ogni dui mesi una Crida, adiutando ciascuno che havesse à fare al d(ett)o Banco, che vengano à fare ragione con detti hebrei per alcuna cosa o fatti\ del banco, et è convenuto quello medesimo tenuti di fare gli detti comune et huominij\ verso detti hebrei\

9. Item che ogni pegno impegnato a d(ett)o presto che non si ritrovasse riscosso intra un ano\ e due mesi da poi che sa mai impegnati, rimanga libero alli detti hebrei, et\ quelli possano vendere et alienare, e mandar fuori dal Castello et\ distretto di Nonantola senza alcun impedim(en)to d'alcuni ufficiali e pagamento\ e similites sia lecito alli detti hebrei e ciascuno di loro vendere, alienare\ trare, e mandare e portar sia liberam(en)te senza alcuno restituire o pagam(en)to\ ogni pegni on fusse riscosso quando si crederà detta Banco esser compiuto gli\ [3. r] sei mesi, e mandar le cride posti che in questo ult(im)o caso, di detti pegni\ o alcuni di quelli fossero stati impegnati al d(ett)o Banco per tempo alcuno\ manco del detto anno e mesi due quantunque se habbia ad essere lo d(ett)o\ pegno lo detto meno tempo, e se al tempo de d(ett)o partimento infra gli\ detti sei mesi gli detti hebrei o compagni o alcuni di suoi fattori, o suoi\ senati, o di lor famiglia haver dovesse o restasse d'havere o retrare\ dal d(ett)o comune con sui o singular persone terrieri o forestiesi alcuna\ quantità di danari di Capitale o prò onero merito, o altre cose che\ quelle, Niente di meno possano gli detti hebrei e ciasuno de loro exigere\ resedere, o retrare intivam(en)te con ogni privilegio detto di sopra, così in\ lo d(ett)o Castello di Nonantola come di fuora detranti da ogni ufficiale, et in\ ogni loco come si conviene di sopra in capitoli non obstante in alcuno\ delli predetti capitoli che gli detti hebrei compagni e suoi eredi o procura\tori, o alcun altro de loro havessero incomiserato in alcun tempo a\ dimostrare sua ragione in un luoco, o redesse di nomi adimandare\ e proseguire in un'altra terra, luoco, castello, e città sotto ciscun\ Giudece, o rettore ecclesiastico, o secolare.\

10. Item che ciascuno che dovesse haver dinari o alcuna altra cosa dalli detti hebrei\ o compagni, o alc(un)o di loro famiglia, o fattori delli detti sei mesi della\ detta partita e per lo detto tempo delle dette tre cride, quello debba\ haver dato per scritto all'ufficiale di Nonantola e quello si denanti\ da Lui avere con effetto

adimandato, o rescosso, o versam(en)te riconosciuto\ il debito infra li detto tempo, et ultra gli detti sei mesi non hà audito\ alcuno delli soprascritti creditori per alcun tempo, e non possa mai\ li o altrove per la detta ragione molestare gli detti hebrei o alcuno\ de loro heredii, famiglia, o fattori.\

11. Item che adimandando gli detti hebrei e compagni, o alcuni di loro alcuna quan\tità di danari o altra cosa per alcun tempo, così inanti alli detti\ sei mesi, e di poi ad alc(un)o terriero o habitatore di Nonantola o conta\do dinanti ad alcun giudice, ufficiale e rettore, così in Nonantola\ come in ogni altra terra, città o castello, o villa, o loco che sempre li detti\ hebrei possino adimandare et à loro sia fatta et à sui procuratori in\ ciascun loco delli detti luochi ha creduto a loro libri, vacchette et\ scritture, pubbliche e private, et al sacram(en)to di ciascuno de loro in\ [3. v] forma come di sopra si contiene nello quinto capitolo.\

12. Item che durante il d(ett)o tempo, se gli detti hebrei e compagni al d(ett)o presto e merc\ cantie et traffico et altra cosa havessero con alcun altro giudeo, che\ all'houra il detto compagno, e compagni famiglia e fattori de ciascuno\ de loro siano havuti, tenuti o trattati in tutti e per tutto così in\ Nonantola, come altrove propriam(en)te in havere et in persona e tutti\ gli privilegi delli presenti capitoli e de ciascun de quelli non altrimenti che li predominati servitori\

13. Item che li detti hebrei possino avere della carne della Beccaria di Nonantola\ secondo l'usanza delli detti hebrei, poca o assai che gli bisognasse\ et il resto di detta carne che gli avanzasse, quella possino vendere\ in Beccaria à chi ne vorrà senza alc(un)o impedim(en)to, non obstante\ alcuna provisione, ordine et men prohibitione, così fatta in contrario\ come se potesse fare contra di loro, pagando però quello venderà\ detta carne pe gli altri, e senza pregiudizio e dano de chi la venderà ad altri\

14. Item che durante d(ett)o tempo de presto preditto, non debba V. S. lassar fare\ Banco di presto, ne lassar prestar ad usura in d(ett)a terra di Nonantola\ e distretto ad alcuna persona de li mondo, di chi conditione voglia\ essere o sia, con scrittura o senza, con pegno, o senza

pegno senza\ espressa volontà degli detti soprannominati hebrei, contro la\ volontade de quali se alcuno prestasse ipso facto in\ pena de Ducati Ducento applicandi alla S. V.\

15. Item che detti hebrei, e compagni, e ciascun di lor famiglia o fattori, se\ prestasseno uno pegno o più pegni come adviene alli bisogni, le\ persone che riceverano il d(ett)o pegno, siano tenuti de presentare et\ restituire quello, o quelli pegni senza molestia, o alc(un)a excepzione\ alli detti hebrei, e che in ogni modo e via che sia dato piena fede à\ lor libri, e vacchette in tutto e per tutto, come di suo si contiene et\ accadendo che quello tale se haverà havuto impresto lo suo pegno\ e più pegni, tal pegno, e pegni restituisse poi deteriorato, e guasto\ e di peggior conditione non era, che in questo caso sestij non solo \ alli libri suoi ma a semplice suo giuram(en)to, accio più volentieri\ possino servire gli huomini che gli richiederano, e siano essi hebrei\ [4. r] satisfatti e pagati per il merito, e capitale, secondo dirano con suo\ giuram(en)to, e se durante il detto tempo advenesse alc(un) o errore o\ discordia fra loro e suoi compagni soprannominati da una parte\ e le persone che havessero impegnati pegni, per ragion de alcun\ pegno perduto, o vero rubbato a gli detti hebrei per lor colpa e per\ alcun errore de calcolo, o de fraude, così della sorte e capitale\ come della usura, o per alcun altro modo, difetto, o colpa delli\ detti hebrei o d'altri che havesse impegnato, che all' hora et in quel\ caso, tale allegante e conquerente così dalla parte delli detti\ Giudei, come della parte de quelli che impegnassero, debbano\ agere e far cognoscere e dichiarire per gli ufficiali quando non se\ possesse altram(en)te dichiarare, tal fraude, defetto, et errore infra un\ mese, e quegli quando ambe parte se trovassero presente: ma quando\ una delle dette parti fusseno absentis infra dui mesi e piu secondo\ che passerà alli giudicanti per expeditiione di tal causa, il quale\ passato non siano piu auditi, e per questo gli detti hebrei non caschino\ in pena alc(un)a e li detti pignorati no(n) patiscano dan(n)o alcuno per cagio(n) d'altro.\

16. Item che detti hebrei possino e voglia-no durante il d(ett)o termino, convenire e\ far convenire realmente, e personalmente ciascuno figli di famiglia\ per qualunque cosa à loro obligato per lor libri, e scritture, in obstate\ statuto alc(un)o o legge vetante i figli di famiglia poter

esser gravato et\ arestato, al q(ua)l Statuto, et alla q(ua)l legge p(er) lo p(rese)nte cap(itu)lo s'intend'esser derogato.\

17. Item che gli detti Manuello del condam Davit da Castelletto, figlioli e com\pagni, possiam vender detti lor pegni passato un ano e due mesi,\ e mai inanti non se intenta esser descaduto alc(un)o pegno, e debbasi\ se per li consili e sui notari che saranno far mandare in la d(ett) a terra\ de Nonantola ogni mese una crida pubblica sel fusse alc(un)a persona\ che havesse sui pegni al d(ett)o Banco che fusse al d(ett)o termine, che li vengo\ a riscuotere altram(en)te per gli detti hebrei, saranno venduti, o ne\ farano la lor volontà, e per quelle crite fatte una volta il mese \ debba esser pagato il Notaro delli detti Consili il mese per ciascuna\ Crida quattrini nove, e non piu dagli detti hebrei, che dette Crite\ non fussero fatte per negligenza de detti Consili, o Notaro, non se\ intenda in pregiuditio delli detti Hebrei.\

18. [4. v] Item che gli predetti hebrei, o ciascuno de loro, possano essiggere da ciascuna\ persona a chi havessero prestati con carta, o senza carta, con pegno\ o senza pegno, cioè per li passato, e futuri, egli ha fatta ragione\ sumaria, si per lo mer [...] contro ciascun lor debitore.\

19. Item se lo advenesse caso ch'l fusse tolto o rubbato un pegno alli detti\ hebrei, in quel caso si debba credere al giuramento delli d(i)tti hebrei\ che detto pegno gli ha stato tolto, o rubbato, salvo se no apparerà\ altra prova legitima incontrario all' hora, et in quel caso detti hebrei\ sia tenuto a pagare, o far buono d(ett)o pegno a quello de chi l'era\ altrettanto quando se trovava impegnati, et al Giudeo sia satisfatto del pr[eti]o e del capitate e quando che'l se provasse che detti\ hebrei con fraude havessero venduti, o fatto altro contratto inanti\ li detto tempo come sé detto di sopra, gli detti hebrei incorrono, et\ incorsi s'intendano in pena del doppio della valuta del detto\ pegno, la qual possa per la metà s'applichi al d(ett)o Comune de Nonan\ tola, e per l'altra metà alla parte de chi sarà tal pegno, o veram(en)te\ in li detti casi o qualunque de quelli per detti hebrei sarà dato\ al detto de chi sarà il d(ett)o pegno, uno simil pegno di tal bontade \ com'era quello perduto, o un trattato, e per li detti hebrei successivam(en)te\ fusse ritrovato detto pegno, sia obligato det-

to de ch'era d(ett)o pegno\ acetarse d(ett)o suo pegno, e detti hebrei siano restituiti in lo suo p(ri)mo stato.\

20. Item se lo advenesse che uno de chiasse un pegno, o piu pegni per un altro\ anno pezze di pan(n)o, o altro pegno, possano detti hebrei agere contra\ il detto che si haverà chiamato detto pegno, et altri sui promettitori\ quali promettessero far buono il pegno, all' hora li habbino rese\ cose per merito e capitale per tutto il tempo starà il banco, et\ in questo caso sia data et attribuita piena fede a sui libri e vacchette\ e così gli passato come per le avenire, come sopra si contiene.\

21. Item che se lo advenesse caso, che si trovasse uno o piu pegni tornati, o\ co(n)tesi, guasti e dannigiati in alcuna sua parte, che li predetti\ non siano tenuti a tal danno, giurando loro haver gli havuta\ ogni diligenza come a robba loro.\

22 [5. r] Item che tutti li prenominati hebrei e ciascun altro hebreo, habitante e\ comorante in la d(ett)a terra di Nonantola, possano liberam(en)te e licitam(en)te\ ad omne lor voluntade andar fuori del territorio di Nonantola\ e distretto, ad alcuna altra terra, loco, città senza richiesta alc(un)a\ et licenza di alc(un)o ufficiale, o rettore delle dette terre di Nonan(to)la\ e sui ristretto, non obstante alcuna crida, legge, o provisione,\ fatta, o che se facesse in contrario, e similiten returnare.\

23. Item che ad omne voluntade degli detti hebrei, o ciascuno de loro possano\ condurre famigli à salario terrieri o forestieri in la d(ett)a terra di\ Nonantola, e della terra preditta o sui distretti liberam(en)te senza\ alcuni impedim(en)to e senza altra licenza d'officiali o rettori delle\ dette terre di Nonantola, e delle lor famiglie, et in quelli luochi\ star et habitare à loro volontà nò obstante alc(un)a crida o provisione\ fatta, o che si facesse in contrario.\

24. Item che possano detti hebrei condurr'ad affitto, o pensione case p(er) lore famiglie\ antedetti per lor bisogni, in le quali possano liberam(en)te senza impedim(en)to\ alc(un) o stare, et habitare à sua volontà senza altra licenza de alcuno\ ufficiale, o rettore della d(ett)a Terra di Nonantola, non obstante alc(un)a\ Cri-

da, o provisione fatta, o che si facesse incontrario.\

25. Item che se lo advenesse caso per qualunque ragione e cagione che detti\ hebrei o alcuno de loro havessero e contra di loro fosse mosso alcuno piato\ o causa civile, o criminale, o qualunque altra causa p(er) qualunque\ persona, o officiali, o Governatori delle dette terre denanti ad altri\ officiali preditti, che'l sia lecito alli detti hebrei o ad alcuni de quelli\ quando a loro paressero quello, o quella, à lor requisitione, se debba\ reducir, e rimettere al Consiglio de savio non sospetto, secondo il\ consiglio del detto savio, detto ufficiale denanti del quale sarà detto piato\ o causa, debba terminare, o sentenziare, et altramente sentenziato\ e terminato sit ipso fure nullo, et alcuna executione non se\ debba e possa fare contra gli detti hebrei tra il consiglio del detto savio.\

26. Item che se lo advenesse caso che'l fusse fatto querela, inquisitione, o causa\ de alcuno malefitio denanti il Capitano di Nonantola on altri\ [5. v] officiali contra loro, o alcuni de loro, non gli possa esser processo se primo\ non gli sarà data la copia de tal querelle, inquisitione, o accusa,\ una cum li indity che gli detti officiali sopra cui haverano con assigna\ tione de temine de quindici di o piu, secondo il bisogno che accaderà\ del provare, il qual termino non s'intenda correre in pregiudicio\ de detti hebrei, nisi a le date copie. E similiter siano tenuti\ detti officiali a requisitione de detti hebrei se non dal di della data\ copia. E similiter siano tenuti detti officiali, a requisitio delli detti\ hebrei o alcuni de quelli dar ad essi la copia de qualunque testimony\ esaminato per la corte dalli officiali, o ad istanza de alcuna altra\ persona pro approbatione de dette querele, inquisitione, o accuse,\ accio se possano defendere, e quando contra loro hebrei o alcuni di q(ue)lli\ fusse iniquam(en)te querellato, in quel caso gli debba esser refatto ad essi\ hebrei per quelli che così iniquam(en)te contra loro fosse stato querellato\ o denunciato, de tutte le spese fatte, e danni sopportati e p(er) simile cagione.\

27. Item che tutti li pegni li quali rimavano alli etti hebrei liberi, et ogni altra\ mercantia, robbe, e beni de chi conditione saranno posino essi hebrei\ extradere e cavar fuori dalla guardia della detta Terra di Nonantola\ a sua jurisdictione, e portare, e far portare, vendere e

contrattare \ in ciascuno luoco piacerà alli preditti, e gli compratori de essi possino \ cavare, e portare come loro hebrei propri senza alcuno impedime(n)to \ senza Datio, o gabella, e licenza alcuna. \

28. Item che detti hebrei possano costituire procur(ato)ri et advocati gli quali possano \ venire alla difesa in qualunque lor causa civile, o criminale, acciò \ se possa trovare la verità della cosa senza alcuno impedime(n)to de statuto \ et adiectione, così per li detti costituenti, come costituiti. \

29. Item che gli detti hebrei ut sup(ra) non possano essere constretti per q(u)alunq(u)e officiale \ de qualunque grado e conditione al prestare sopra pegno che non \ piacerà a loro contra la lor volontà, né possano imprestare sopra \ Calici, ne cose sacrate. \

30. Item che gli detti hebrei possano vendere, et affittare le lor case e terreni \ senza licenza di persone. \

31. [6. r] Item che detti hebrei possino vendere et affittare il traffico del d(ett)o Banco suo \ con ogni ragione de pegni e debitori a qualunque hebreo e che à loro \ piacerà senza gabella, e quelli tali hebrei comprarano, o condurrano \ ad affitto tal ragione possino godere tutti questi medesimi capitoli che \ lor godeno in tutti, e per tutto, secondo se convevano insieme, come \ apparerà scrittura hebraica, o Instrumento publico, alli quali se \ daga piena fede. \

32. Item che gli debitori e robbe prestate per gli detti hebrei o alcuno de loro à \ qualunque persona nel tempo delli presenti capitoli, possano detti \ hebrei rescuotere, e retraere delli detti debitori senza alc(un)a exceptione \ che fusse passato la prescriptione secondo la forma di statuti dalla d(ett)a \ terra di Nonantola, salvo sul non se provasse legitimam(en)te essere stati \ satisfatti, e con legitima prova, si pro preferito q(uam) pro futuro. \

33. Item che gli detti e ciascuno di quelli soprannominati capitoli, se debbano \ osservare et habbino ad esser fermi et rati, non obstante alcuno \ statuto, provisione, o legge, o cride che facessero incontrario, e così fatto \ come che se havessero à fare, e similiter infrascritti. \

34. Item che finito il tempo d(e)lla concessione delli detti, et infrascritti capitoli, che \ gli detti hebrei possano godere le im(m)unità de tutti gli soprascritti Capitoli \ et infrascritti per tempo de dui anni continui seguenti, e niente di \ meno possano sempre passato il d(ett)o tempo godere ut supra, e sia creduto \ alli lor libri de ciascuno da libre dieci in zoso inclusive, e da libre dieci \ in suso siano credute con legitime prove e scritture publiche o private \ de mano di debitori. \

35. Item che li preditti Capitoli non deroghi l'uno à l'altro, e l'altro all'altro \ ne facci impedim(en)to, anzi ampli e larghi l'altro in favore delli detti \ hebrei, e gli predetti capitoli sempre vogliano e tengano, no(n) obstante \ alcuna legge, o ragione canonica, o civile statuto, o consuetudine \ e reformation del d(ett)o Castello di Nonantola o del Dominio de V. S. \ così fatte come s'havessero à fare, né contra loro se possi allegare \ ferie alcune, e gli predetti Capitoli habbino fermezza, tutto il detto \ tempo concesso ut supra, e similites gli infrascritti Capitoli, etc. \

36. [6. v] Item casu quo alcuno desse un pegno di poco valore e togliesse dinari excedenti la valuta del pegno, promettendo di farli buono il pegno, ad altre \ promissioni per haver l'intento suo delli dinari che ex piu quel tale \ o tali prometteno fare buon pegno, che siano tenuti a dare il pro capi \ tale ac sel pegno fusse recipiente della valuta. \

37. Item che nessuno Giudeo per alcun modo possi prestare ad usura à pegno e senza \ pegno in detta Terra di Nonantola, ne altro Giudei vendere, ne tenir \ Bottega in star lì e ne far cosa alcuna in loro pregiudizio, e cotro lor \ volontà, sotto pena de Ducati 200 da esser applicati à V. S. \

38. Item che gli preditti possino à lor difesa portar l'Arme per tutto il suo Domin(i)o \ absq(ue) contradditione, et nonobstante cride et alcuna cosa facinte in contrario. \

39. Item che non siano astretti a portare .O. ne alcuno altro habito contra loro vo \ lontà nel Dominio di V. S. non obstante statuto legge et alcuna altra \ cosa in contrario. \

40. Item che possino tenere uno, o piu luochi per recreatio(n) sua, e per dire li offity\ suoi, et sinagoghe, e far le lor feste sine alcuna contradittione e mole\stia eorum, ne possino esser constretti in le sue feste aprire gli Banchi\ prestare, et exigere.\

41. Item che V.S. si co(n)tenta concederli che lor possino usare tutti gli privilegi\ Immunità gr(ati)e, e capitoli concessi alli altri hebrei del Dominio v(ostr)o \ gli quali qui se habbiano specificate, e tali privilegi e capitoli se\ intenda esser concessi à loro, excepto li dare à usura salvis semper\ premissis.\

42. Preterea quella sia contenta absolvere gli predetti hebrei e ciascu(n) de loro\ da ogni imputatione e delitto gli potesse esser opposto infino à questo\ di presente, per ciascuna cagione pensata, e non pensata gli potesse\ contra loro esser processi criminaliter et hoc ex certa scientia et\ de plenitudine sue potestatis, que o(mn)ia hic habeantur pro expressis\ et specificatis.\

43. [7. r] Item se alcuno mettesse un pegno all'inco(n)tro d'un altro pegno qual gli bisognasse\ che non siano a ciò però constretti gli servitori se non qua(n)to à loro piacerà\ e ch'in questo caso udendo gli detti hebrei togliere tal contracambio, se\ intenda che tal contracambio dato in loco del primo pegno, incominci a\ correre il tempo, al di medesimo che fu impegnato il primo pegno, e di\ tal contracambio, essi hebrei possino fare e d'essere come far potevano\ del primo pegno, et hoc tam pro preterito q(uam) futuro.\

44. Item che gli prefati hebrei siano tenuti et obligati ogni anno andare e pagare libre\ ... per tassa durante la concessione e tempo di detti capitoli alla\ S. V. incominciando a correr il tempo et anno del pagam(en)to a chadenze de....\

45. Item che non possano detti hebrei prestare sopra alle cose dedicate al culto divino\ come sono croci, calici, Pianede, et Messali, et altre simili, senza licentia\ del Sig. Vicario in spirituale.\

“Ego Andreas Libanorius fi(liu)s q(uondam) egregii viri domini Luce Libanorii,

civis \ et Appostolica ac i(m)periali autoritate notarius pub(licu)s ferrariensis, fidem \ facio et attestor copiam sup(ra) scriptam capitu(lorum) Banci feneraticiy Nonantule fuisse et esse levatam et copiatam ex alia copia antiqua descripta \ in cartis capretis sive membranis...”.

La copia è stata fatta materialmente da un'altra persona, ma il notaio l'ha collezionata e corretta.

“Insuper transcripsi litteras quasdam michi datas, factas sub die 25 junii 1592”. “Molto magnifico signore come fratello honorando. Essendo in mano delli illustrissimi Signori Consiglieri li capitoli del banco feneraticio di costì, né potendoli dar di presente a cotesto banchiero, m'è parso di avisarne a Vostra Signoria, cum dirli che è mente di sua Altezza che talli capitoli siano osservati sin tanto che sia deliberato altro in contrario, et havendone esso [cioè il banchiere?] copia vecchia in carta capretta, V.S. potrà fargliela adempire ... quella protezione che dovette sapere essere mente di sua Altezza; et, volendo alcuno fede di questo nostro ordine, gli la [la “fede”] farete, affine che ditto banchiero non sia molestato indebitamente.\ \ Né essendo questa per altro, preghiamo nostro signore Dio che la contenti.

Di Ferrara il dì XXV di giugno 1582 [corretto, sembra, su 1592] et come fratello Bartolomeo Montecatini ducalis fa[c]tor generalis...

A tergo: al molto magnifico come fratello il cappellano di Nonantula a Nonantula.

Gaspar Lottus magnifice civitatis Ferrarie pretor.

Universis et singulis fidem facimus et pro veritate attestamus Qualiter suprascriptus D. V. [?] Andreas Libanorius qui presentem attestationem fecit, fuit et est notarius publicus magnifice civitatis Ferrarie suisque scripturis publicis atque privatis semper adhibetur et de presenti adhibetur fides in iudicio et extra; in quorum fidem premissorum iussimus per cancellarium nostrum subscribi sigilloque [quod] in similibus utimur muniri; in quorum etc.. Datum Ferrarie die X2 mensis 7bris 1593.

Silvester Camperinus pro domino cancellario  
Il testo di questi amplissimi capitoli deve essere considerato una versione preliminare,

una sorta di bozza di lavoro, peraltro assai articolata e completa, in previsione della redazione finale. Se ne ha un indizio preciso nel capitolo 46 laddove non vengono indicati nè la somma della tassa che annualmente gli ebrei estensi dovevano pagare alla Camera Ducale nè il tempo a far data dal quale detta tassa soleva essere versata (*Item che gli prefati hebrei siano tenuti et obligati ogni anno andare e pagare libre\ ... per tassa durante la concessione e tempo di detti capitoli alla\ S. V. incominciando a correr il tempo et anno del pagam(en)to a chadenze de....\*).

Il testo non presenta peculiarità particolari rispetto alla maggioranza dei capitoli concessi dagli Estensi agli ebrei dei loro stati.

Le esenzioni reali e personali sono le consuete, estese anche ai componenti del nucleo familiare e ai lavoranti.

Mentre viene salvaguardato il monopolio degli ebrei nonantolani non solo per quanto concerne l'esercizio del prestito, ma anche per le attività commerciali ed economiche in genere, numerosi capitoli fissano i comportamenti a tutela di coloro che impegnavano i propri beni presso il banco nonantolano. Significativo è il riferimento alla modalità di tenuta dei registri secondo le consuetudini vigenti a Ferrara e nel suo distretto, area verso la quale Nonantola gravitava piuttosto che verso Modena.

Ai banchieri, per i quali non vige l'obbligo del segno e che posso liberamente portare armi, viene data la facoltà di acquistare, affittare o

condurre a "pensione" case per loro e i familiari, ma anche di vendere o affittare liberamente quei beni.

Unica, importante parziale eccezione alla libertà dei loro commerci era il *prestare sopra alle cose dedicate al culto divino, come sono croci, calici, Pianede, et Messali, et altre simili* per evitare usi illeciti e possibili motivi di attrito fra le due comunità. Un divieto peraltro non totale e generalizzabile se viene sottolineato che non possono commerciare tali oggetti *senza licentia del Sig. Vicario in spirituale* (capitolo 45).

Per consentire loro di poter espletare liberamente i loro culti, vengono autorizzati *a tenere uno, o più luochi per recreatio(n) sua, e per dire li offity suoi, et sinagoghe, e far le lor feste sino alcuna contradditione e molestia eorum, ne possino esser constretti in le sue feste aprire gli Banchi prestare, et exigere* (capitolo 40). Se poi essi potessero disporre o meno di uno spazio per la sepoltura dei loro morti o dovessero fare ricorso ad aree in altre località al momento non è noto, in quanto nei capitoli non ne viene fatto cenno alcuno. A meno che non si voglia, forzando non poco il testo, considerare i *luochi per recreation sua* riferibili anche al cimitero comunitario.

Gabriele Fabbri  
gabriele.fabbri@alice.it  
Mauro Perani  
mauro.perani@unibo.it

## SUMMARY

Until recent time, it was known the existence of a Jewish money lender bank in Nonantola, a city near Modena, but we did not have any document attesting it, as normally happens. In fact, every Municipality wrote some statutes containing the agreement about the conditions requested to the Jew banker in order to give him the permission to lend money. Several years ago an antique dealer proposed to Nonantola Municipality to purchase a document that contains a version of these chapters of a Jewish bank in Nonantola. The sale of the document was not successful, but somehow it was possible to get its reproduction, which is now published here. The authors provide preliminary information about the lending Jewish banks active in the towns under the rule of the Este family, and give some mention about the Jewish presence there, including the discoveries of medieval Hebrew manuscripts reused as ligatures in Nonantola and in the Modena area. The manuscript, which follows the well-known typology of these documents, is dated from the late 16<sup>th</sup> century, only five years before the devolution of Ferrara to the Pope in 1598, that will change dramatically the framework of Jewish presence in Emilia Romagna. This document should be considered only a preliminary draft in view of his final fulfillment.

**KEYWORDS:** Jewish money lender bank; Nonantola Municipality; Unknown agreement of late 16<sup>th</sup> century.

N. 108

# HERCOLE SECONDO

di Ferrara, di Modona, di Reggio Duca q<sup>to</sup> di Carre p<sup>o</sup> March' d'Este, Duca di  
Carpe, conte di Rougo, de' Estors, et s. altre Province di Romagna, di Garfagnana  
e del Frignano, e di Comaccio, di Monte Argus etc. Per che noi desideriamo che  
no' conosci et Soriani di Nonantola siano questi datori di tutto quello che si  
potra. In virta delle sopr. nre Patente, Bre. e Decrete, di certa serenita et animo  
deliberato, e de amplitudine della Duca. non pota. Nor concedere, ne per anni  
e per anni futuri, li q<sup>ti</sup> s' intendono cominciare il di della Data di etti Capitoli  
il Comunal de' Druitt de' Sabot. Libris, e compagni e fatti, e ministri et altri da lui  
sua ragione, o nre summi nominati, gli vngari. Cap. come Stato di parola in  
parola, con grandezza del pagam<sup>to</sup> che in etti si contenera, e con ambizione, et  
pendente il tempo di detti x anni, non si pota ponere ne erigere altro Banco  
Generabile in detto loco di Nonantola, e sen' libretto.

ordinam<sup>to</sup> agli Off. di d. L. et a qualunque altra persona a cui s'ha che fatto persona  
della nra Magna. e di q<sup>ta</sup> altra et mag. d' etti imposta ad arbitrio de' Principi  
latam<sup>to</sup> s'ordinam<sup>to</sup> e facciam<sup>to</sup> osservare li d. Cap. e quanto in etti si contiene, per la  
parte di quel modo e forma che si ritrovara scritto di sotto, non obstante alcuna  
ordin. et altre provisioni disponenti in contrario, alle q<sup>te</sup> quanto piu gli abiteran  
delli p. infr. Cap. espressioni derogam<sup>to</sup> e sustem<sup>to</sup> che si derog. non utram<sup>to</sup> che le  
di loro fosse fatto in questo nro Bre. e per non dar molestia, et in fede di cui egli  
ho fatto, script. in pace con l'appositione de' signori, annessi, sigillato  
Subi in Ferrara nella nra Duc. Gallomania d' Agosto M. D. L.

primis et cetera Hebrei et de' Soriani ragione da loro, potran in la Terra de' Nonantola  
e suo distretto, comprare, sanare, tenere, e possedere, e vendere, beni mobili,  
et immobili per se e sua famiglia e fattori, et etiam pure medesimamente un  
pagam<sup>to</sup> beni immobili, e mobili per lor. crediti con altre persone, e tali beni  
dellap<sup>to</sup> anni, vendere, e permutare, e di quelli disporre secondo mesura a  
loro piacere, concedendogli che possan loro, e alcuni di loro, usare e godere ogni  
privilegio e Decreto concessi, o che si concesser<sup>to</sup> in detto loco per ogni Cap. di  
Realpubl<sup>ca</sup>, come testore, come proprii, originarij della detta Terra  
di Nonantola, e per modo che possan mercanteggiare, traficane, e far Bottega  
de' grani et cetera mercantili, et perveri, an q<sup>ta</sup> lor. di comenire, perseguire, et  
esigere da tutti loro debitori, concedendogli et a poter tenere loro, e far loro depositi  
de' p<sup>re</sup>mi prestare e far prestare ogni di eccetto li primi di della Pasqua, il di  
de' Natale, il di del Corpus di Ruffo, e da una campana ad un'altra volta dalla

Fig. 1 - Bozza di una condotta del tardo '500 contenente i capitoli di un banco di prestito ebraico di Nonantola. Foglio 1

sei mesi, e mandar le cride postò che in questo ult. caso, li detti pagari  
o alcuni di quelli fossero stati impegnati al d. Banco per tempo alcuno  
mese del detto anno e mesi due, quantunque la Sabbia ad essere lo d.  
pagars lo detto mese tempo, e se al tempo di d. partimento infra gli  
detti sei mesi gli detti Librai compagni o alcuni di loro fattori, o suoi  
heredi, o di lor famiglia sauer donesse o restasse d' Saueira o actore  
dal d. Comune con sui o singular persone terrieri o foralieri alcuna  
quantità di danari di capitale o pro onero merito, o altre cose che  
quelle, etiente di meno potano gli detti Librai e ciascuno de loro exije  
resiedere, e actore in ciuam. con ogni privilegio detto di sopra, con in  
lo d. Castello di Honantolo come a pieca davanti da ogni ufficiale, et in  
ogni loco come si contiene di sopra in capitolo non obstante in alcuno  
delli predetti Capitoli che gli detti Librai compagni e suoi hered. o procura-  
tori, o alcun altro de loro Saueiras incominciato in alcun tempo, o  
dimandare sua ragione in un loco, o in l'ette di nono adimandare  
e proseguire in un'altra terra, Suo, Castello, e Città sotto alcun  
Giudice, o rettore Ecclesiastico, o secolare.

Item che ciascuno che donesse sauer dinari o alcuna altra cosa delli detti Librai  
o compagni, o alci de loro famiglia, o fattori delli detti sei mesi delli  
detto partita e per lo detto tempo delle dette tre cride quella debbia  
saueir dato per scritto all' ufficiale di Honantolo e quello si dicante  
da lui saueire con effetto adimandato, o restato, o in ciuam. accognescuto  
il debito infra lo detto tempo, et ultra gli detti termini non sia uindito  
alcuno delli soprascripti creditori per alcun tempo e non possa mai  
hio altrone per la detta ragione molestare gli detti Librai o alcuno  
de loro heredi, famiglia, o fattori.

Item che adimandando gli detti Librai e compagni, o alcuno di loro alcuna quan-  
tità di danari o altra cosa per alcun tempo, così inanti alli detti  
sei mesi, e dopo ad' ale. terriere o Subitorre di Honantolo o conta-  
do dinanti ad' alcun giudice, ufficiale e rettore, con in Honantolo  
come in ogni altra terra, città o Castello, e uilla, o loco che sempre li detti  
Librai potano adimandare et a loro sui fattori et a sui procuratori in  
ciascun loco delli detti luochi sia creduto a loro libri, vacchette, et  
scritture, publiche, e private, et al sacram. di ciascuno de loro in

Fig. 2 - Il foglio 5 del documento.

